NUOVE CONCESSIONI IN MATERIA D'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE TEMPORANEA

Art. 6

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti esterni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva. La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovra' aver luogo entro tre mesi dall'importazione temporanea.

Versione in vigore dal 29 aprile 1953, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea
Estremi	Legge 11 marzo 1953, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-concessioni-in-materia-d-importazione-ed-esportazione-temporanea-1953/art-6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it